



CITTÀ DI VILLORBA
Provincia di Treviso

REGOLAMENTO
DELLA CONSULTA DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

in vigore dal 9 aprile 2013

Art. 1

È costituita a Villorba la Consulta dello sport e del tempo libero quale espressione della volontà e delle esigenze delle forze politiche rappresentate nel Consiglio Comunale, delle Associazioni e degli Enti che promuovono e curano le attività sportivo-ricreative nel Comune di Villorba, per un ordinato sviluppo dello sport e del tempo libero inteso come servizio primario, essenziale alla formazione fisica, morale e culturale dei cittadini, di tutte le fasce di età.

Art. 2

Gli organi della Consulta dello sport e del tempo libero sono:

- a) l'Assemblea della Consulta;
- b) il Comitato di Coordinamento;
- c) il Presidente della Consulta;
- d) il Presidente del Comitato di Coordinamento.

Art. 3

Presidente di diritto dell'Assemblea della Consulta è l'Assessore allo Sport.

Art. 4

Fanno parte dell'Assemblea:

- a) l'Assessore allo Sport del Comune di Villorba;
- b) tre Consiglieri Comunali, di cui uno in rappresentanza delle minoranze, eletti dal Consiglio Comunale;
- c) il Presidente di ciascuna associazione cittadina, o rappresentante dallo stesso designato, che abbia sede e svolga la propria attività nel Comune di Villorba e che, comunque, risulti regolarmente iscritta all'Albo Comunale delle Associazioni, che organizza il tempo libero o che sia affiliata ad una o più delle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal C.O.N.I., ad una o più delle Discipline Sportive Associate riconosciute dal C.O.N.I. o ad uno o più degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.;
- d) un rappresentante del Consiglio di Istituto dell'Istituto Comprensivo Statale di Villorba e Povegliano.

La carica di Consigliere Comunale è incompatibile con la rappresentanza di associazioni e/o organismi diversi; uno stesso soggetto non può essere rappresentativo di più di un ruolo di quelli sopra elencati.

Non possono far parte dell'Assemblea e, quindi, del Comitato di Coordinamento, rappresentanti di Società Sportive e del tempo libero del territorio aventi fini commerciali.

Art. 5

Il Comitato di Coordinamento è espresso dall'Assemblea ed è così composto:

1) dai seguenti membri di diritto:

- a) l'Assessore allo Sport del Comune di Villorba;
- b) tre membri del Consiglio Comunale facenti parte dell'Assemblea;
- c) il Presidente della Pro Loco Villorba o rappresentante dallo stesso designato;
- d) il rappresentante del Consiglio di Istituto dell'Istituto Comprensivo Statale di Villorba e Povegliano, facente parte dell'Assemblea.

2) dai seguenti membri eletti dall'Assemblea:

- a) cinque tra i rappresentanti delle associazioni sportive di cui all'art. 4, lettera c);
- b) uno tra i rappresentanti delle associazioni che organizzano il tempo libero;

La votazione, a scrutinio segreto, sarà espressa con massimo una preferenza.

Art. 6

Il Comitato di Coordinamento nella 1^a seduta elegge nel suo seno il Presidente a maggioranza dei presenti tra i membri eletti dall'Assemblea.

Art. 7

L'Assemblea, quale strumento di più ampia consultazione e partecipazione, ha il compito di dibattere le problematiche dello sport locale e del tempo libero.

Essa costituisce il momento di confronto fra tutte le forze interessate allo sviluppo ed all'affermazione delle attività sportive e del tempo libero nel Comune di Villorba.

Art. 8

Il Comitato di Coordinamento, nell'ambito della propria funzione consultiva, può discutere, elaborare e proporre:

- a) soluzioni riguardanti i problemi dello sport e del tempo libero in ambito locale;
- b) iniziative per il miglioramento e lo sviluppo delle diverse attività sportive e per una razionale e più ampia utilizzazione di tutte le attrezzature sportivo-ricreative esistenti nel Comune di Villorba;
- c) criteri per l'erogazione di contributi ordinari alle associazioni sportive e ricreative cittadine per la normale attività di gestione;
- d) iniziative per lo sviluppo dell'associazionismo sportivo e ricreativo, particolarmente tra i giovani;
- e) idee e soluzioni relative alla realizzazione di nuovi impianti sportivo-ricreativi;
- f) sviluppo delle attività scolastico-sportive in stretto rapporto con la scuola;
- g) sviluppo delle attività motorie.

Una commissione ristretta, composta da almeno tre sino ad un massimo di cinque membri del Comitato di Coordinamento, potrà essere costituita per la fase istruttoria riguardante la trattazione di temi ed argomenti relativi alle competenze di cui sopra. La nomina dei componenti di detta commissione spetta al Comitato medesimo.

Il Comitato di Coordinamento ha, altresì, i seguenti compiti:

- ↳ richiedere al Presidente la convocazione dell'Assemblea fissandone l'ordine del giorno;
- ↳ mantenere contatti e promuovere consultazioni con enti, associazioni ed organismi operanti nel settore dello sport, del tempo libero e delle attività scolastiche.

Art. 9

L'Assemblea è convocata dal Presidente:

- ↳ in seduta ordinaria, almeno due volte all'anno;
- ↳ in seduta straordinaria, ogni volta che il Comitato di Coordinamento ne ravvisi la necessità, oppure su richiesta di almeno un terzo dei componenti l'Assemblea.

Le sedute dell'Assemblea sono di regola pubbliche e sono valide, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei componenti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

La discussione sui temi trattati dall'Assemblea può concludersi con la votazione di ordini del giorno che dovranno essere inviati al Presidente del Comitato di Coordinamento.

Art. 10

Il Comitato di Coordinamento si riunisce su convocazione del suo Presidente. Si riunisce, inoltre, ogni volta che ne sia fatta richiesta motivata da un terzo dei suoi componenti o dall'Assessore allo Sport.

Le sedute del Comitato di Coordinamento sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti.

Le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto dell'Assessore allo Sport del Comune di Villorba. Il verbale viene trasmesso all'Assessorato allo Sport del Comune di Villorba.

Art. 11

Qualsiasi membro dell'Assemblea o del Comitato di Coordinamento che non partecipi alle riunioni senza giustificato motivo per tre volte consecutive è dichiarato decaduto dal presidente.

Art. 12

Gli organi della Consulta dello sport e del tempo libero durano in carica quanto il Consiglio Comunale.

In caso di decadimento, impedimento, o dimissioni dei rappresentanti questi saranno sostituiti dall'associazione sportiva di appartenenza o dall'ente di appartenenza.

Qualora i soggetti sostituiti facessero anche parte del Comitato di Coordinamento, il presidente dell'Assemblea della Consulta procederà alla convocazione della medesima per l'elezione di un nuovo membro rappresentativo degli organismi o delle associazioni cittadine interessate.

Art. 13

L'Assemblea della Consulta dello sport e del tempo libero ed il Comitato di Coordinamento si riuniscono presso la sede dell'Amministrazione Comunale o presso altra sede messa a disposizione dal Comune.

Art. 14

Le funzioni del Segretario dell'Assemblea o del Comitato di Coordinamento sono svolte da uno dei componenti l'Assemblea o il Comitato di Coordinamento, nominato di volta in volta dai rispettivi Presidenti.

Art. 15

Le proposte di modifica del presente regolamento possono essere formulate dall'Assemblea a mezzo ordini del giorno da presentarsi da almeno la metà dei membri dell'Assemblea.

Tali proposte saranno poi presentate all'Amministrazione Comunale per l'approvazione di competenza da parte del Consiglio Comunale.

Art. 16

La partecipazione alle sedute degli organi della Consulta dello sport e del tempo libero è gratuita ed estesa indistintamente a tutti i componenti.

Art. 17

Annualmente sarà redatta dal Comitato di Coordinamento una relazione sull'attività svolta che verrà portata all'attenzione del Consiglio Comunale dal presidente dell'Assemblea.

Art. 18

A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, si intendono revocati tutti precedenti Regolamenti disciplinanti analoga materia. Gli art. 4 e 5 del presente regolamento entreranno in vigore con l'elezione del nuovo Consiglio Comunale.

Ogni variazione o modifica del presente Regolamento potrà aver luogo solamente con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.